



Comune di  
CAVALLINO-TREPORTI

Addì, 19/06/2018

**ORDINANZA N° 49 del 19/06/2018**

**OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO  
SPERIMENTALE DI CA' SAVIO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso che:**

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 04.05.2018 è stato istituito, in forma sperimentale, un mercato annuale, da svolgersi tutti i venerdì mattina, in via di Ca' Savio, nel tratto compreso fra le intersezioni con via Fausta e con le vie Brenta/Pisani;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 12.06.2018 la composizione merceologica del mercato in parola è stata parzialmente riformata, ferme le dimensioni e la localizzazione;

**Atteso** che la Giunta Comunale ha dato mandato al sottoscritto responsabile del Servizio di adottare idonea ordinanza per disciplinare il funzionamento del mercato;

**Richiamato** l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Riconosciuta** la propria competenza, ai sensi della determinazione R.G. n. 2312 del 29.12.2017;

**ORDINA**

**Art. 1 Oggetto**



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (Ve) tel. 041/2909712 - fax 041/5301730  
e-mail: segreteria@comunecavallinotreporti.it - www.comune.cavallinotreporti.ve.it



1. La presente ordinanza regola il funzionamento del Mercato sperimentale annuale di Ca' Savio, istituito giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 04.05.2018.

### **Art. 2 Giornate e orari di svolgimento del mercato**

1. Il mercato ha luogo il venerdì ed osserva i seguenti orari:
  - a. dalle ore 7.00 alle ore 15.00 nel periodo estivo, ovvero quello compreso fra il 1 maggio e il 30 settembre;
  - b. dalle ore 7.30 alle ore 14.00 nei restanti mesi dell'anno.
2. Nel mercato possono operare solamente imprese in possesso dei titoli abilitativi all'esercizio della vendita al dettaglio su aree pubbliche. Non sono ammessi all'esercizio della vendita al dettaglio gli imprenditori agricoli.
3. I concessionari di posteggio entro le ore 8.30 (8.00 estivo) devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
4. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 7.30 (ore 7.00 nel periodo estivo, come sopra definito) e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13.30 (ore 14.00 nel periodo estivo, come sopra definito) se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero. Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
5. Entro le ore 14.00 (ore 15.00 nel periodo estivo, come sopra definito) tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
6. L'operatore ha l'obbligo di esibire copia fotostatica della concessione/autorizzazione su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
7. L'orario in cui è vietata la circolazione, fatti salvi i mezzi di emergenza e dei residenti, è determinato con idonea ordinanza del Comandante della Polizia Locale.

### **Art. 3 Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato**

1. L'area di mercato, le dimensioni, la localizzazione e le destinazioni merceologiche sono quelle approvate giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 04.05.2018, come parzialmente riformata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 12.06.2018.
2. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settore merceologico diverso da quello stabilito per il posteggio.
3. Nell'esercizio del posteggio deve essere rispettata la destinazione merceologica stabilita dalla Giunta Comunale. La destinazione si intende comunque rispettata quando le merci poste in vendita siano in misura prevalente quelle stabilite dalla pianificazione comunale, con ciò intendendosi che è ammessa la vendita di una quota minoritaria e residuale di merci non rispondenti alla tipologia merceologica stabilita. La prevalenza è determinata sia in termini di valore delle merci esposte, sia in termini di estensione della superficie espositiva, sia in termini di pezzi esposti. I detti tre criteri devono essere soddisfatti contemporaneamente.
4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai posteggi per i quali la merceologia non è stata predeterminata.
5. La somministrazione di alimenti e bevande avviene solo nel posteggio cui è assegnata tale

specifica destinazione.

#### **Art. 4 Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita**

1. Gli operatori mercatali assicurano la reciproca collaborazione, agevolando l'accesso ai rispettivi posteggi e garantendo la precedenza ai vicini, laddove ciò si renda indispensabile ai fini del corretto utilizzo dell'area concessa.
2. Durante l'orario di esercizio mercatale (compreso il tempo di allestimento e smontaggio), i banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nel posteggio assegnato. È fatto divieto di mantenere, nell'area del posteggio assegnato, banchi ed altre attrezzature di esposizione e vendita delle merci, quando non sia presente anche il relativo veicolo di trasporto.
3. Indipendentemente dal settore di appartenenza, in caso di utilizzo di impianti di cottura che comportino l'allacciamento alla rete elettrica o l'uso di fiamme libere, l'operatore deve obbligatoriamente essere munito di estintore omologato portatile.
4. Gli impianti di cottura con alimentazione a gas da bombole installati sugli autospacci devono essere installati ed utilizzati secondo la normativa vigente.
5. L'allacciamento all'impianto elettrico predisposto sull'area mercatale è soggetto a preventiva comunicazione al servizio competente in materia di rilascio delle autorizzazioni. L'utilizzo dell'impianto elettrico è soggetto a parziale rimborso da parte dell'operatore commerciale, nelle misure e con le modalità stabilite annualmente con determinazione del responsabile del servizio, con solo riferimento ai costi fissi sostenuti dal Comune.
6. Ove non sia possibile fare altrimenti, è ammesso l'utilizzo di generatori di corrente elettrica a combustibile. I generatori devono essere silenziati, ovvero con emissioni inferiori a 60dB. L'operatore commerciale è tenuto a presentare, a richiesta degli organi di vigilanza, la scheda tecnica del generatore, o altra idonea documentazione, da cui si evinca il rispetto dei limiti di cui sopra. Il generatore dovrà essere installato in modo tale da arrecare il minor disturbo possibile agli operatori dei posteggi vicini.
7. L'impiego di apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento dei cibi alimentati da GPL o da altre fonti energetiche è soggetto alle disposizioni di cui alla nota prot. n. 3794 del 12.03.2014 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, recante *“Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi”*.

#### **Art. 5 Descrizione della circolazione pedonale e veicolare**

1. La circolazione veicolare e pedonale, nell'area mercatale, sono regolate da idonea ordinanza del Comandante della Polizia Locale.
2. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore, durante l'orario di vendita, devono obbligatoriamente sostare sull'area di mercato entro l'area del posteggio loro assegnato.
3. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione garantendo la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Locale e con gli altri mezzi a tal fine idonei.

### **Art. 6 Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie**

1. Con determinazione del Comandante della Polizia Locale è approvato mensilmente il registro dove vengono annotate le assenze degli operatori.
2. Sulla base di tale documento, l'ufficio competente al rilascio delle concessioni approva la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base all'anzianità di presenza al mercato.
3. Ferma la necessità di approvazione periodica, la graduatoria delle presenze è tenuta ed aggiornata in tempo reale dalla Polizia Locale ed è comunicata da questa alle unità organizzative competenti in materia di attività produttive e di tributi locali, nonché rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.

### **Art. 7 Posteggi liberi o vacanti**

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 2, comma 3, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
2. I posteggi liberi all'orario di inizio, per assenza temporanea del titolare o per mancata assegnazione, non possono essere assegnati agli operatori precari.

### **Art. 8 Richiamo delle modalità di pagamento dei canoni e dei tributi locali**

1. Le concessioni sono soggette al pagamento dei canoni di occupazione di spazi ed aree pubbliche e dei tributi in materia di gestione ambientale dei rifiuti, nelle misure stabilite in base alla vigente normativa.
2. I canoni e i tributi dovranno essere versati secondo le norme previste nel regolamento competente per materia, che stabilisce altresì le sanzioni e i provvedimenti ablativi in caso di omesso o insufficiente versamento e di ogni altra violazione degli obblighi derivanti dalla concessione.

### **Art. 9 Autorizzazione/concessione di posteggio**

1. Non sono consentiti, per tutto il periodo di sperimentazione del mercato di Ca' Savio, l'affidamento in gestione o la cessione del ramo d'azienda esercitato in virtù del titolo conseguito a seguito delle procedure ad evidenza pubblica.
2. Sono fatti salvi la possibilità di trasferimento all'impresa individuale del parente in linea retta entro il primo grado e di conferimento in società, purché l'originario titolare del posteggio ne diventi socio amministratore, restando tale fino alla fine della sperimentazione.
3. È ammesso lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico, solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti in conformità alla normativa vigente, con le modalità e le forme previste per il caso di subingresso.

### **Art. 10 Criteri per la revoca, la decadenza, la sospensione e la rinuncia dell'atto di concessione**

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore decada dalla concessione del posteggio assegnato per:
  - a. mancato utilizzo per intervalli di tempo superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare da giustificarsi con comunicazione scritta accompagnata da idonea documentazione che deve pervenire al Comune attraverso il SUAP entro 30 giorni dal verificarsi dell'assenza stessa. In caso di società, l'assenza verrà giustificata come impedimento dal legale rappresentante. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi confermati, non è conteggiata;
  - b. impiego del posteggio in difformità dalla destinazione merceologica assegnata;
  - c. per le motivazioni e secondo le modalità stabilite dai regolamenti in materia di applicazione dei canoni e dei tributi locali.
2. L'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a venti giorni, nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Per stessa violazione, deve intendersi quella fatta nei confronti della medesima disposizione di legge o regolamento, che deve espressamente risultare dal verbale di accertamento.
3. La sospensione è altresì disposta, in caso di accertata irregolarità contributiva ai fini pensionistici, per un periodo di centoventi giorni o comunque fino al giorno della regolarizzazione, se antecedente. Le assenze effettuate in ragione della anzidetta sospensione non sono computate ai fini della revoca.
4. L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata al SUAP. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con il rilascio della ricevuta da parte del SUAP.

### **Art. 11 Definizione di corrette modalità di vendita**

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
2. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
3. Le tende di protezione dei banchi e le altre occupazioni aeree non possono eccedere l'area del posteggio.
4. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a m. 2,20.
5. È vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. È consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di musica, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

### **Art. 12 Funzionamento del mercato**

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.



2. Gli Uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Il Sindaco potrà fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nel precedente articolo 2.
4. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa per forma da quella assegnata.
5. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

### **Art. 13 Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari**

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio. Perdurando il mancato rispetto della normativa, la concessione di posteggio deve essere revocata per decadenza.

### **Art. 14 Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse**

1. Il Comune per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso, nuove esigenze di viabilità, miglioramento delle condizioni di sicurezza, realizzazione di opere pubbliche od altro, può spostare la collocazione di operatori, previa consultazione con le Associazioni di Categoria degli operatori più rappresentative.
2. Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
  - a. nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
  - b. mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
3. Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo, nel qual caso è disposto con ordinanza del Responsabile del Servizio.
4. Ove debba procedersi allo spostamento contestuale di più posteggi, la riassegnazione avviene sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo una graduatoria che tenga conto dell'anzianità nel mercato, sulla scorta delle presenze, e in base all'anzianità di esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche.
5. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di

- riassegnazione saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.
6. L'attuazione del trasferimento deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. n. 241/1990; in tale fattispecie può trovare applicazione l'art. 11 della stessa legge.

### **Art. 15 Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita**

1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, come previsto dal calendario di cui al comma 3 dello stesso articolo.

### **Art. 16 Sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 114/1998 e dal D. Lgs. n. 206/2005, per ogni altra violazione al presente regolamento, si applica la sanzione pecuniaria da 25 euro a 500 euro. In particolare è punito con tale sanzione chi:
  - a. non provvederà alla pulizia dell'area assegnata;
  - b. occuperà l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
  - c. eccederà nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
  - d. porrà in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio;
  - e. incorrerà in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento.
2. La Giunta Comunale, nei limiti edittali di cui al comma precedente, potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta della sanzione.
3. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Alle violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari sul commercio in aree pubbliche, trova applicazione l'istituto della diffida amministrativa, con le modalità e i limiti di cui all'art. 2-bis della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

### **Art. 17 Disposizioni transitorie e finali**

1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si applicano le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.
2. In deroga alla disposizione dell'art. 2, comma 2, della presente, nelle more di rilascio dell'atto concessivo, sono ammesse all'esercizio le imprese risultanti assegnatarie di posteggio, come da apposita determinazione del Responsabile.
3. In deroga alla disposizione dell'art. 2, comma 6, della presente, non corre l'obbligo di esibizione dell'atto concessivo finché esso non risulti correttamente notificato all'impresa titolare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Davide Vallese

La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il 19/06/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 04/07/2018.

IL MESSO COMUNALE